Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 7 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1979, n. 609.

Trimestralizzazione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma « una tantum » al personale statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1980, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e del commercio.

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale per l'anno 1980 conseguenti alle variazioni trimestrali di cui al precedente comma, saranno corrisposte, rispettivamente, nei mesi di aprile, luglio, ottobre 1980 e gennaio 1981, insieme con la differenza relativa alle mensilità immediatamente precedenti.

Art. 2.

Al personale statale, al quale competa l'indennità integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi è corrisposta una somma *una tantum* di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi.

Ai fini suddetti i periodi successivi di servizio prestati nel corso dell'anno presso enti ed amministrazioni pubbliche diverse per effetto dei processi di mobilità in atto previsti da norme di legge sono cumulati, rimanendo a carico delle singole amministrazioni o enti le quote degli oneri correlativi.

Le predette somme sono assoggettate alla sola ritenuta erariale e corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 3.

La presente legge è applicabile, da parte degli enti interessati, al restante personale del pubblico impiego avente titolo all'indennità integrativa speciale secondo la stessa disciplina prevista per gli statali. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

Art. 4.

All'onere derivante per l'anno 1979 dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 593 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1980, valutato in lire 588 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Negli oneri di cui ai precedenti commi sono compresi — in ossequio al disposto dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 — rispettivamente, miliardi 38 e miliardi 48 a fronte delle maggiori spese ricadenti sui bilanci degli enti che si finanziano esclusivamente mediante contributi statali, al cui conseguente adeguamento sarà provveduto con decreti del Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 6 dicembre 1979, n. 610.

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonchè dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, e all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1953, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 3 settembre 1953, con il quale il sig. Paolo Barabino fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 15 giugno 1979, con la quale il sig. Paolo Barabino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 20 giugno 1979;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 giugno 1979, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Paolo Barabino dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 397

(10610)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1979.

Contingente delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1979 e del 2 giugno 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1979 e del 2 giugno 1980, sarà complessivamente il seguente:

cavaliere di gran croce	n.	40
grande ufficiale	»	300
commendatore	»	1.500
ufficiale	»	3.000
cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA

(10708)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1979.

Determinazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici dichiarati necessari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 della legge citata, è necessario procedere all'attribuzione ai direttori generali degli enti, ritenuti necessari a seguito della procedura di cui all'art. 3 della stessa legge, di uno dei livelli retributivi fissati in detto art. 20 sulla base di una classificazione degli enti correlata al grado di rispettiva importanza da determinare secondo i criteri indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 surrichiamato;

Sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Viste le proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975;

Visti gli atti relativi;

Decreta:

Art. 1.

Ai direttori generali degli enti appresso indicati, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, è attribuito il secondo livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale *C* delle amministrazioni dello Stato:

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Aero club d'Italia;

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;

Ente nazionale sementi elette;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

Istituto italo-africano;

Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente (ISMEO);

Istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per il tabacco, con sede in Scafati (Salerno).

Art. 2.

Ai direttori generali degli enti appresso indicati, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di normale rilievo, è attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente superiore della amministrazioni dello Stato:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime;

Ente nazionale della gente dell'aria;

Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici;

Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lotto;

Ente per le scuole materne in Sardegna;

Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Ente nazionale per il cavallo italiano;

Ente nazionale corse al trotto;

Jockey club italiano;

Società degli Steeple-Chases d'Italia;

Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

Istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Istituto nazionale del dramma antico;

Consorzio idrovia Padova-Venezia;

Consorzio dell'Adda;

Consorzio dell'Oglio;

Consorzio del Ticino;

Fondo assistenza sociale lavoratori portuali;

Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

Istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari;

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi (Milano);

Istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno;

Istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna;

Istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo (Imperia);

Istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto (Treviso);

Istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza;

Istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma;

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura, con sede in Acireale (Catania);

Istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo;

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura, con sede in Trento;

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, con sede in Milano;

Istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti;

Istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara;

Istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi (Milano);

Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi » - Roma.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(10776)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison, stabilimento di Priolo, con effetto dal 13 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978, 29 novembre 1978 e 19 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10630)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1977, 4 agosto 1977, 6 marzo 1978, 1° agosto 1978 e 9 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10632)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977, 7 settembre 1977, 29 febbraio 1978, 29 giugno 1978 e 10 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora METT - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10633)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, in Milano, stabilimento in Zingonia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia, con effetto dal 1° ottobre 1977;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 5 ottobre 1977, 24 febbraio 1978 e 5 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia, è prolungata a ventisette mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(10631)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fisiosequil » 21 compresse (11 di colore bianco, 10 di colore rosa), della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., in Milano. (Decreto di sospensione n. 13/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1968, con il quale venne registrata al n. 21192 la specialità medicinale denominata « Fisiosequil » 21 compresse (11 di colore bianco, 10 di colore rosa), a nome della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale n. 00748210150, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che studi condotti negli USA hanno evidenziato un aumento dei tumori mammari nei cani cui è stato somministrato clormadinone acetato, sostanza contenuta in detta specialità medicinale;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo potenziale per l'uomo;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il clormadinone acetato;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire i Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca, la registrazione della specialità medicinale denominata « Fisiosequil » 21 compresse (**11** di colore bianco, **10** di colore rosa), registrata al n. **21192** in data 27 dicembre 1968, a nome della ditta Recordati -

Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale n. 00748210150.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8218)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Determinazione della durata, del tasso d'interesse e dell'importo massimo dei finanziamenti agevolati a favore delle imprese artigiane localizzate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 29 maggio 1976, n. 336, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopra citata, il quale, in materia di operazioni di finanziamento agevolato a favore delle imprese artigiane danneggiate dal terremoto, dispone che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso d'interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata;

Visto il proprio decreto n. 339189 in data 29 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 43, con il quale si è provveduto, in conformità del citato art. 2-*bis* della legge n. 336 e delle proposte formulate dalla giunta regionale predetta, a determinare la durata delle operazioni di finanziamento agevolato, il tasso annuo d'interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie e l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, la quale prevede, in particolare, all'art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, che la concessione dei contributi negli interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane, anche per la realizzazione di nuove iniziative o per l'ampliamento di iniziative esistenti nelle zone colpite dal sisma nel 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal ripetuto art. 2-*bis* della legge n. 336 del 1976;

Visto il successivo decreto n. 246401 in data 1° agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1978, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 90, con il quale le disposizioni contenute nel menzionato decreto ministeriale del 29 luglio 1976, sono state estese ai finanziamenti agevolati che le imprese artigiane operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia contraggono per la realizzazione di nuove iniziative ovvero per l'ampliamento di quelle esistenti, ai sensi dell'art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, della ricordata legge n. 546 del 1977;

Vista la lettera in data 14 agosto 1979, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato le proposte formulate dalla giunta regionale per la modifica del cennato decreto in data 1° agosto 1978 in ordine al tasso, alla durata e alla quota di finanziamento agevolabile;

Considerato che le suddette proposte possono essere assecondate, tenuto conto che permangono situazioni di particolare difficoltà per gli artigiani operanti nella regione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 29 maggio 1976, n. 336, alle operazioni contemplate dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 2, punto 1, commi settimo, ottavo e nono, si applicano le disposizioni seguenti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento di cui alla legge regionale n. 49/1978 e successivi rifinanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate dal sisma, nonchè delle imprese artigiane che attendono al finanziamento di nuove iniziative ovvero all'ampliamento di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, purchè aventi sede alla data del 15 settembre 1976, nei comuni indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, ivi comprese quelle di risconto effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, è fissata in anni 15, incluso il periodo di preammortamento non superiore ad anni 3, a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data stabilita per l'ultimazione dei lavori;

b) il tasso annuo di interesse a carico delle imprese artigiane mutuatarie è determinato nelle seguenti misure e con le seguenti modalità e priorità:

nella misura del 3%, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per le imprese artigiane che abbiano subito danni diretti dal terremoto, nelle strutture o negli impianti e che attendono alla ricostruzione, al ripristino e/o allo sviluppo delle strutture o degli impianti stessi;

nella misura del 5,50% comprensivo di ogni onere e spese, per le imprese artigiane che attendono al potenziamento od all'ampliamento delle strutture e/o degli impianti dei propri laboratori con priorità per le imprese ubicate in comuni terremotati classificati disastrati e gravemente danneggiati, ovvero in comuni terremotati classificati montani;

c) l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ad una stessa impresa artigiana è fissato fino alla concorrenza del 75% delle spese ammesse, oltre alla quota destinata alla formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti; in nessun caso l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa azienda artigiana, ivi compresa la quota destinata alla formazione delle scorte, potrà eccedere l'importo di 200 milioni di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

p. *Il Ministro*: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 253

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Felsol » compresse tipo antiasmatico e della relativa categoria polvere, nella confezione scatola da 16 bustine tipo antiasmatico, della ditta Milanfarma S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5807/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visti i decreti in data 9 novembre 1955, 6 aprile 1956, 15 maggio 1972 e 26 maggio 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 7113 e 7113/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Felsol » 16 compresse tipo antiasmatico e la relativa categoria polvere, nella confezione scatola da 16 bustine tipo antiasmatico, a nome della ditta Milanfarma S.p.a., con sede sociale in Milano, via V. Veneto, 6, domicilio fiscale in Milano, via Frua, 26 e codice fiscale n. 00742380157, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta succitata in data 19 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista la modifica di composizione presentata dalla ditta interessata;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978 ha espresso parere favorevole alla revoca del prodotto di cui trattasi e non favorevole alla modifica di composizione richiesta;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Felsol » 16 compresse tipo antiasmatico e della relativa categoria polvere, nella confezione scatola da 16 bustine tipo antiasmatico, registrate rispettivamente ai numeri 7113 e 7113/A in data 9 novembre 1955, 6 aprile 1956, 15 maggio 1972 e 26 maggio 1972, a nome della ditta Milanfarma S.p.a., con sede sociale in Milano, via V. Veneto, 6, domicilio fiscale in Milano, via Frua, 26 e codice fiscale n. 00742380157.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10187)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alven S.r.l., stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1979 al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10642)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Sostituzione di un rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente la costituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Stelio Ricciardi, rappresentante dei datori di lavoro dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Pagliuca è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Stelio Ricciardi.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10623)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud, in Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10587)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.N. - Industria compensati Niccolini S.r.l., in Abbadia San Salvatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta I.C.N. - Industria compensati Niccolini S.r.l. di Abbadia San Salvatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.N. - Industria compensati Niccolini S.r.l. di Abbadia San Salvatore, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1979 al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10645)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, in Milano, stabilimento di Orcenigo Inferiore di Zoppola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard di Milano, stabilimento di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard di Milano, stabilimento di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10537)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Riconoscimento in provincia di Salerno del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Giacomo Juliani concerie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Giacomo Juliani concerie, con sede e stabilimento in Santa Agata Irpina frazione Solofra (Avellino), per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori dello stabilimento di Salerno della S.p.a. Ceramica D'Agostino;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Salerno;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Salerno il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Giacomo Juliani concerie promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
RUSSO

(10624)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Riconoscimento in provincia di Salerno del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Iniziative industriali meridionali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Iniziative industriali meridionali, con sede in Napoli, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Ceramica D'Agostino dello stabilimento di Salerno;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Salerno;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Salerno il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Iniziative industriali meridionali promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
RUSSO

(10625)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1979 al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10637)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Galba S.r.l., in liquidazione, con sede e stabilimento in Castelforte (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1978 al 22 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10644)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, in Milano, stabilimento in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978, 10 ottobre 1978 e 12 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì, è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10629)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technofrigo Europa, in Castelmaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condi-

zione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Technofrigo Europa di Castelmaggiore (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technofrigo Europa di Castelmaggiore (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10538)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IFM Stilgramma, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. IFM Stilgramma di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IFM Stilgramma di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic, in Cervarese S. Croce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy plastic di Cervarese S. Croce (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1978 al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10641)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G. - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.G. - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G. - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, in Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona;

Visti i decreti ministeriali 6 marzo 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 settembre 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italrefrattari, in liquidazione, di Savona, è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10590)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana, in Avigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica lucana di Galasso Vincenzo e Rosa Vito, con sede in Avigliano (Potenza), è prolungata al 5 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10588)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 3 maggio 1979 e 10 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario

di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10586)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata, in Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1979 al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10635)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica, in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10636)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Manfredonia la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nuovo porto industriale di Manfredonia sospesi dal 2 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 29 giugno 1979 e 30 giugno 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia per i lavori relativi al nuovo porto industriale che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 6 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12 punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10628)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Proroga dal 14 luglio 1979 al 13 ottobre 1979 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative e per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 14 luglio 1979 al 13 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10627)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10634)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa di produzione e lavoro S. Antonio S.r.l., in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Cooperativa di produzione e lavoro S. Antonio S.r.l. di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa di produzione e lavoro S. Antonio S.r.l. di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10638)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona);

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ilsa, con sede e stabilimento in Carcare (Savona), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10589)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arrigo Gandolfi & C., in Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ar.Ga. - Arrigo Gandolfi & C. di Ferrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arrigo Gandolfi & C. di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10639)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Aramis, in Azzano San Paolo, stabilimenti di Azzano San Paolo, Treviglio e Bariano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 novembre 1978 e 4 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo), stabilimenti di Azzano San Paolo (Bergamo), Treviglio e Bariano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10621)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Aramis, in Azzano San Paolo, stabilimenti di Azzano San Paolo, Treviglio e Bariano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 novembre 1978, 4 maggio 1979 e 17 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Aramis di Azzano San Paolo (Bergamo), stabilimenti di Azzano San Paolo (Bergamo), Treviglio e Bariano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10622)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 26 giugno 1978, 19 agosto 1978, 29 settembre 1978, 29 gennaio 1979 e 18 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10626)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 11/192 in data 31 marzo 1978, con il quale è stato, tra l'altro, costituita la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con cui è stato approvato il regolamento per dette elezioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista l'istanza in data 24 ottobre 1979, con la quale il primo dirigente Martino ing. Salvatore, membro della commissione elettorale ha rappresentato le proprie impossibilità ad assumere tale incarico causa i molteplici ed urgenti impegni di lavoro cui è sottoposto;

Considerata, quindi, l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Viste le terne a suo tempo proposte dal consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore capo aggiunto Granziol Cirillo è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale in sostituzione del primo dirigente Martino ing. Salvatore, dimissionario.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

(10692)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Asti - grandinate del 6, 12 giugno, 13 luglio 1979.

Alessandria - grandinate del 6, 12 giugno 1979.

Cuneo - grandinata del 27 giugno 1979.

Torino - grandinate del 5, 6, 11 e 12 giugno 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10659)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Priorità nelle forniture di gas di petrolio liquefatti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e il relativo regolamento;

Ritenuto che la situazione del mercato petrolifero internazionale del greggio e dei prodotti ed il relativo livello dei prezzi hanno determinato una carenza nella disponibilità di g.p.l. (gas di petrolio liquefatti) sul mercato interno;

che tale carenza è particolarmente accentuata nel settore della distribuzione del g.p.l. attraverso le reti cittadine ed in quello dell'imbottigliamento per usi civili;

Considerato che l'utilizzo del g.p.l. per la distribuzione attraverso le reti cittadine e per l'imbottigliamento ad usi civili, attesa la distribuzione capillare del prodotto, la destinazione ad usi primari, la pressocchè totale insostituibilità in larghissime zone del territorio nazionale, specie in quelle rurali e del Mezzogiorno, presenta le caratteristiche di un pubblico servizio;

che appare pertanto necessario consentire la priorità nelle forniture per tale servizio mediante la riduzione percentuale delle forniture per altri usi;

Ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere, con l'urgenza che la situazione sopra evidenziata impone;

Decreta:

Ai fini di consentire le priorità nelle forniture di g.p.l. (gas di petrolio liquefatti) per la distribuzione attraverso le reti cittadine e per l'imbottigliamento per usi civili, le forniture di g.p.l. all'autotrazione da parte delle società produttrici, fino al 28 febbraio 1980 sono ridotte del 50 per cento rispetto a quelle del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(10774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Vienna il 26 giugno 1978.

Il 21 giugno 1979 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Vienna il 26 giugno 1978.

In conformità dell'art. 11, l'accordo, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 1° settembre 1979.

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI AUSTRIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI.

LA REPUBBLICA ITALIANA

e

LA REPUBBLICA AUSTRIACA

Considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi Paesi;

Considerata l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei dazi e degli altri diritti doganali;

Nella convinzione che la difesa contro le violazioni delle leggi doganali può essere effettivamente perseguita mediante una stretta collaborazione tra le amministrazioni doganali;

Tenuta presente la Raccomandazione del 5 dicembre 1953 del consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intendono:

1) per «legislazione doganale» il complesso delle norme legislative e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione, al transito, al movimento delle merci e ai depositi doganali concernenti la riscossione o la garanzia dei dazi e degli altri diritti doganali e dei diritti di monopolio statali, nonché le disposizioni delle organizzazioni di mercato agricolo a termini delle quali vengono riscossi diritti di prelievo ed effettuate restituzioni di diritto all'importazione o all'esportazione;

2) per «amministrazione doganale» le amministrazioni competenti per l'applicazione delle disposizioni indicate al punto 1);

3) per «violazione» qualsiasi trasgressione o tentativo di trasgressione delle disposizioni indicate al punto 1).

Articolo 2.

Assistenza

1) Le amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nei modi ed alle condizioni previste dal presente accordo, al fine di prevenire, accertare e perseguire le violazioni.

2) Le amministrazioni doganali delle Parti contraenti si forniscono tutte le informazioni idonee ad assicurare la esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione e, in particolare, quelle dirette a facilitare l'accertamento del valore doganale e la specie tariffaria delle merci.

Articolo 3.

Segreto

1) Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi visti nel presente accordo;

2) Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli incaricati di usarli, solamente se l'autorità doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

Articolo 4.

Eccezioni all'assistenza

1) L'assistenza può essere negata o subordinata a determinate condizioni o adempimenti se la parte contraente richiesta ritiene che l'assistenza sia suscettibile di pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato.

2) La Parte contraente richiesta può negare l'assistenza nel caso in cui la Parte richiedente non potrebbe aderire per motivi giuridici nel caso di una corrispondente richiesta dell'altra Parte contraente.

Articolo 5.

Evasione di richieste

1) L'assistenza si effettua nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta è rivolta.

2) A richiesta dell'amministrazione doganale di una Parte contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte, cui è rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone sospettate di violazioni della legislazione doganale nonché di testimoni e di esperti.

3) Qualora la ricihesta non possa essere accolta, la Parte richiedente ne deve essere informata senza indugio e ne devono essere indicati i motivi.

4) Le richieste, le informazioni, i pareri di esperti e le altre comunicazioni di cui l'amministrazione doganale di una delle Parti contraenti dispone in virtù del presente accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale ai documenti ed alle informazioni aventi la stessa natura.

5) La Parte contraente richiesta può autorizzare che rappresentanti dell'altra Parte contraente assistano, nel proprio territorio, alle indagini relative alla domanda di assistenza.

Articolo 6.

Testimoni ed esperti

L'amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti dell'autorizzazione, in veste di testimoni o di esperti in procedimenti civili, penali o amministrativi concernenti questioni regolate dal presente accordo instaurati nello Stato dell'altra Parte contraente ed a produrre i rapporti o gli atti indispensabili ai fini del procedimento, oppure copie legalizzate degli stessi.

Articolo 7.

Spese

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa al rimborso delle spese risultanti dalla attuazione del presente accordo, ad eccezione di quelle riguardanti le indennità dovute agli agenti o esperti indicati all'art. 6.

Articolo 8.

Notifiche

A richiesta dell'amministrazione doganale di una delle Parti contraenti, l'amministrazione doganale dell'altra Parte dispone la notifica ai destinatari, con l'osservanza delle disposizioni in vigore nel proprio Stato, di tutti gli atti concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

Articolo 9.
Casi particolari di assistenza

1) Le amministrazioni doganali delle Parti contraenti si comunicano, su richiesta, se merci esportate da uno Stato verso l'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato.

Nella comunicazione esse indicano, su richiesta, il regime doganale sotto il quale le merci sono state poste.

2) L'a amministrazioni doganale di ciascuna delle Parti contraenti esercita, a richiesta e per quanto possibile, una speciale sorveglianza:

sui mezzi di trasporto per i quali sussista il sospetto che vengano usati per compiere violazioni nel territorio dell'altra Parte contraente;

sui movimenti e più particolarmente sull'entrata e la uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere professionalmente o abitualmente violazioni nel territorio dell'altra Parte contraente;

sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in violazione nel territorio dell'altra Parte contraente;

sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico in violazione verso il suo territorio.

3) Le amministrazioni doganali delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, si forniscono, mediante l'invio di rapporti, appunti o documenti, tutte le informazioni disponibili relative ad azioni che potrebbero dare luogo a violazioni nel territorio dell'altra Parte contraente, con particolare riguardo ai casi suscettibili di provocare un notevole danno alla economia o ad altri interessi nazionali dell'altra Parte.

Esse indicano le merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico in violazione alle rispettive legislazioni doganali.

4) L'amministrazione doganale di ciascuna delle Parti contraenti fornisce all'amministrazione doganale dell'altra Parte contraente tutte le informazioni che le potrebbero essere utili nella lotta alle violazioni e, in particolare, le informazioni sui nuovi mezzi e sistemi usati per commetterle; trasmette inoltre copie di rapporti o estratti di rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi a particolari procedimenti adoperati.

Articolo 10.
Modalità di applicazione

L'assistenza prevista dal presente accordo viene attuata mediante rapporti diretti tra le amministrazioni doganali delle Parti contraenti di cui all'art. 1, paragrafo 2).

Le predette amministrazioni, inoltre, di comune intesa, stabiliscono le modalità di pratica attuazione e risolvono le difficoltà ed i dubbi che si presentano nella interpretazione e nell'applicazione dell'Accordo.

Articolo 11.
Entrata in vigore e cessazione

1) Il presente accordo sarà ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2) Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

3) Può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tale caso cessera di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.

FATTO a Vienna il 26 giugno 1978, in due originali, ciascuno in lingua italiana ed in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica d'Austria
Karl PERRELLI

Per la Repubblica italiana
Ernesto DEL GIZZO

(10132)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Malaguti Carlo, residente in Bologna, dal 7 gennaio 1980;
2) Alberici Umberto, residente in Roma, dal 12 gennaio 1980;
3) Familiari Antonino, residente in Reggio Calabria, dal 12 gennaio 1980;
4) Patella Francesco, residente in Altamura (Bari), dal 20 gennaio 1980;
5) Franci Roberto Adriano, residente in Roma, dal 4 febbraio 1980;
6) Santi Giovanni Battista, residente in Acqui Terme (Alessandria), dal 12 febbraio 1980.

(10717)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Poggio Rusco

Con decreto 29 settembre 1979, n. 71436, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 1.630 riportato in catasto del comune di Poggio Rusco (Mantova), al foglio 9, mappale 85, foglio 11, mappali 318, 319.

(10718)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1979 l'avv. Gherardo Aprile Di Cimia è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Palma », in Torino, in sostituzione dell'avvocato Sergio Favero.

(10604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia

Con decreto 15 novembre 1979, n. 1845, il dott. Vincenzo Filippello è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia in sostituzione del dott. Francesco Casale.

(10451)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di autorizzazione provvisoria di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario sottoelencato, concessa con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alla ditta a fianco dello stesso presidio indicato:

decreto ministeriale 20 novembre 1979:

Pescosol: Chimiberg S.p.a., in Albano S. Alessandro (Bergamo).

(10452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 4 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	811,05	811,05	811,10	811,05	—	—	810,95	811,05	811,05	811,05
Dollaro canadese	697,35	697,35	698 —	697,35	—	—	697,45	697,35	697,35	697,35
Marco germanico	471,37	471,37	471,70	471,37	—	—	471,20	471,37	471,37	471,40
Fiorino olandese	423,83	423,83	423,95	423,83	—	—	423,70	423,83	423,83	423,85
Franco belga	28,887	28,887	28,89	28,887	—	—	28,88	28,887	28,887	28,90
Franco francese	200,47	200,47	200,78	200,47	—	—	200,72	200,47	200,47	200,50
Lira sterlina	1783,10	1783,10	1784 —	1783,10	—	—	1783,25	1783,10	1783,10	1783,10
Lira irlandese	1744 —	1744 —	1742 —	1744 —	—	—	1741,50	1744 —	1744 —	—
Corona danese	152,41	152,41	152,30	152,41	—	—	152,18	152,41	152,41	152,40
Corona norvegese	164,52	164,52	164,90	164,52	—	—	164,615	164,52	164,52	164,50
Corona svedese	195,06	195,06	195 —	195,06	—	—	194,98	195,06	195,06	195,05
Franco svizzero	508,98	508,98	509,50	508,98	—	—	509 —	508,98	508,98	509 —
Scellino austriaco	65,27	65,27	65,45	65,27	—	—	65,375	65,27	65,27	65,30
Escudo portoghese	16,45	16,45	16,40	16,45	—	—	16,39	16,45	16,45	16,45
Peseta spagnola	12,255	12,255	12,25	12,255	—	—	12,27	12,255	12,255	12,25
Yen giapponese	3,269	3,269	3,26	3,269	—	—	3,265	3,269	3,269	3,26

Media dei titoli del 4 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,125
» 5,50 % » » 1968-83	85,200
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,725
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	88,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
» » » » 1- 6-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	100,050
» » » » 1-10-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,600
» » » 10 % 1- 1-1981	97 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,950
» » » 12 % 1- 4-1982	97,700
» » » 12 % 1-10-1983	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,470
» » » 12 % 1-10-1987	95,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	811 —
Dollaro canadese	697,40
Marco germanico	471,285
Fiorino olandese	423,765
Franco belga	28,883
Franco francese	200,595
Lira sterlina	1783,175
Lira irlandese	1742,75
Corona danese	152,295
Corona norvegese	164,567
Corona svedese	195,02
Franco svizzero	508,99
Scellino austriaco	65,322
Escudo portoghese	16,42
Peseta spagnola	12,262
Yen giapponese	3,267

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, dell'11 luglio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia 21 dicembre 1978, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentasette posti di sostituto, bandito con ordinanza 2 maggio 1978, n. 6.

(10664)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Belgrano Emanuele, nato a Genova il 13 maggio 1946	punti	100	su 100
2. Carmignani Giorgio, nato a Genova il 14 giugno 1945 .	»	100	»
3. Martorana Giuseppe, nato a Caltanissetta l'8 marzo 1946 .	»	100	»
4. Porena Massimo, nato a Cascia il 14 giugno 1946	»	98	»
5. Giudice Vincenzo, nato a Favara il 7 agosto 1935	»	95	»
6. Da Pozzo Gian Paolo, nato a Comeglians il 15 novembre 1946 .	»	94	»
7. Ghiron Paolo, nato a Biella il 24 settembre 1943	»	85	»
8. Lace Roberto, nato a Biella il 25 ottobre 1946 .	»	85	»
9. Candiani Alfredo, nato a Busto Arsizio il 5 aprile 1943 . .	»	78	»
10. Di Francesco Giuseppe, nato a Serradifalco il 13 marzo 1942 .	»	78	»
11. Benedetti Enio, nato ad Almenno S. Bartolomeo il 31 gennaio 1944 .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10439)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Besana Francesco, nato a Barzago il 27 settembre 1947	punti	100	su 100
2. Seidenari Stefania, nata a Milano il 17 dicembre 1946	»	100	»
3. Saviozzi Adalberto, nato a Pisa il 2 ottobre 1941	»	95	»
4. Ruatti Paolo, nato a Terzolas il 5 luglio 1940	»	89	»
5. Benvenuti Silvano, nato a Montecicardo l'11 novembre 1946	»	88	»
6. Lorenzoni Antonio, nato a Sassari il 25 dicembre 1944	»	88	»
7. Quarta Giuseppe, nato a Lecce il 25 giugno 1947	»	88	»
8. Macchione Umberto Franco Matteo, nato a S. Domenica Talao il 26 ottobre 1943 .	»	85	»
9. Garcovich Maria, nata a Zara (Jugoslavia) il 15 settembre 1947	»	80	»
10. Stinchi Roberto Antonio, nato a Novara il 10 dicembre 1933	»	78	»
11. Tomasi Grazia Maria, nata a Trento il 19 aprile 1942	»	78	»
12. Capone Alfonso, nato ad Afragola il 10 marzo 1938	»	75	»
13. Iofrida Salvatore, nato a Catanzaro il 21 gennaio 1947	»	75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10406)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(4111/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti dirito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini.

(3994-bis/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(4108/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(4109/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4110/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(4112/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(4113/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(4114/S)

OSPEDALE « S. STEFANO » DI MAZZARINO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(4107/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1979, n. 30.

Proroga ai termini di scadenza della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17, relativa a norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 1978 scadrà il 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. 31.

Interventi creditizi a favore delle aziende agricole singole o associate della regione Lazio danneggiate dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, al fine di contribuire alla ripresa produttiva a seguito dei danni provocati dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1979, concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio annuali contratti dalle imprese relativamente alle colture orticole e floricole.

Le provvidenze della presente legge si applicano anche agli allevatori bovini e ovini sulla base dei pascoli dichiarati nonché ai produttori di grano duro.

Art. 2.

Tassi di interesse

Il concorso della Regione al pagamento degli interessi è fissato nella misura del nove per cento, restando a carico dei prestatori la differenza sino alla copertura del tasso massimo di riferimento determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente.

Art. 3.

Procedure

Le domande di prestito agevolato di cui all'art. 1 vanno presentate agli istituti di credito e contestualmente ai comuni nei quali ricade l'azienda. I comuni rilasceranno immediatamente un attestato comprovante l'attività svolta dal richiedente e il tipo di coltura in atto al momento dell'evento calamitoso. Gli istituti provvederanno ad erogare il credito entro venti giorni dalla ricezione della domanda secondo l'ordine cronologico della presentazione delle stesse e in ogni caso a ricezione avvenuta dell'attestato del comune. Priorità assoluta va data alle cooperative.

Le domande di prestito per importi superiori a L. 30.000.000 da parte di singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100.000.000 da parte di associazioni di produttori o di cooperative vanno presentate contestualmente all'istituto di credito o ente prescelto ed al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio. Restano salve le competenze del comune di cui al comma precedente.

Detto settore trasmetterà all'istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

L'istituto o ente finanziatore concederà il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma precedente.

Art. 4.

Cumulo

Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali.

Art. 5.

Ripartizione fondi

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti.

Art. 6.

Liquidazione agli istituti

Alle liquidazioni in favore degli istituti di credito od enti delle somme a carico della Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla agricoltura, sulla base dei rendiconti muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito o enti finanziatori.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi finanziari di cui alla presente legge è stanziata la somma di L. 2.000.000.000.

La somma di L. 2.000.000.000 verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 al cap. 101065 con la seguente denominazione: « Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti dalle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche ».

Alla somma di L. 2.000.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 990599 del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Ai fini della gestione di cassa al suddetto cap. 101065 sarà attribuita la somma di L. 300.000.000 e corrispondentemente sarà ridotta di pari importo la dotazione di cassa del cap. 990599.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1979, n. **32.**

Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, è integrato da due membri supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad un nome.

Art. 2.

I membri supplenti intervengono a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma concorrono a formare il numero legale e hanno voto deliberativo solo quando sostituiscono i membri effettivi

Ai membri supplenti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i membri effettivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **33.**

Approvazione dell'elenco dei comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, con riferimento al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35, il sottoriportato elenco, formato dalla giunta regionale, dei comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiori a 5.000 che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Provincia di Roma:

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Formello, Monte Porzio Catone, Morlupo, Nemi, Riano, Rignano Flaminio, Trevignano Romano.

Provincia di Latina:

Ponza, Sperlonga.

Provincia di Frosinone:

Aquino, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **34.**

Integrazione alla legge regionale 28 giugno 1977, n. 22, concernente: « Intervento straordinario regionale per la risoluzione di problemi alloggiativi nei comuni del Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le agevolazioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1977, n. 22, possono essere concesse anche in favore di casse o fondi di previdenza gestiti da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, per interventi da realizzare nell'ambito regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *aprile* 1979.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1979, n. **35.**

Collegi dei revisori degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Collegio dei revisori degli enti ospedalieri

Il collegio dei revisori degli enti ospedalieri della regione Lazio è composto da tre rappresentanti della Regione, di cui uno di minoranza, nominati dalla giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare e da un rappresentante del Ministero del tesoro, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Il collegio provvede a nominare nel suo seno il presidente che verrà scelto tra i rappresentanti regionali.

In sede di votazione, a parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Non possono far parte del collegio dei revisori degli enti ospedalieri:

a) i membri dei consigli di amministrazione e i dipendenti degli enti ospedalieri ubicati nella Regione;

b) il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente;

c) gli amministratori e i dipendenti nonché coloro che svolgono in modo continuativo attività retribuita nelle case di cura ubicate nella Regione.

Art. 2.

Attribuzioni

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione dell'ente ospedaliero e sulla regolarità dell'attività amministrativa dell'ente stesso. Spetta, in particolare, al collegio dei revisori:

a) l'esame dei progetti di bilancio, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonché la predisposizione delle relative relazioni;

b) l'accertamento della regolare tenuta della contabilità dell'ente;

c) la vigilanza sulla corrispondenza delle somme alle destinazioni stabilite con leggi e deliberazioni della Regione;

d) la verifica della cassa, dei valori e degli altri titoli.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione. A tal fine deve essere loro inviata apposita convocazione nelle forme e nei termini previsti per i membri del consiglio di amministrazione.

I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nonchè chiedere agli organi competenti notizie circa l'andamento dell'amministrazione ospedaliera.

Art. 3.

Funzionamento

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio stesso mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno della riunione, con almeno cinque giorni di preavviso. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per la verifica della contabilità e della cassa dell'ente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti. Delle riunioni viene redatto processo verbale.

Il verbale è sottoscritto dal presidente del collegio e deve essere approvato dal collegio stesso nella seduta successiva

Ogni componente ha diritto a far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nel corso della discussione nonchè la menzione e la motivazione dei voti da lui espressi.

Nel libro dei verbali sono annotati gli accertamenti effettuati a norma dell'ultimo comma del precedente articolo.

Il collegio dei revisori invia copia dei verbali al presidente dell'ente ospedaliero ed alla Regione. Il collegio è tenuto altresì a fornire le informazioni che gli siano richieste dal presidente dell'ente ospedaliero e dagli organi regionali.

Art. 4.

Indennità ai membri del collegio dei revisori

Ai membri dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri spetta una indennità di funzione mensile fissata nella seguente misura, al lordo delle trattenute di legge:

a) L. 30.000 per gli enti ospedalieri fino a 400 posti-letto;

b) L. 40.000 per gli enti ospedalieri da 401 a 800 posti-letto;

c) L. 60.000 per gli enti ospedalieri da oltre 800 posti-letto.

Per il presidente l'indennità di cui al comma precedente è aumentata del trenta per cento.

Al personale dello Stato e degli enti pubblici le indennità di cui al presente articolo non vengono corrisposte qualora ciò sia vietato dalle norme che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale stesso. Per il personale dipendente dalla Regione resta fermo questo disposto dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Indennità di trasferta

Ai membri dei collegi dei revisori, oltre alla indennità di funzione ad essi spettante, compete il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura giornaliera di L. 15.000.

Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975 n 44

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle norme statali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1979, n. 36.

Contributi per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

A favore dei comuni del Lazio sono disposti contributi regionali a sostegno degli oneri finanziari per la gestione dei servizi automobilistici effettuata in base a concessione accordata dalle stesse amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Sono esclusi dai suddetti contributi i servizi assunti direttamente dai comuni ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per i quali è ammessa l'iscrizione delle perdite di gestione nel bilancio preventivo comunale.

Dai contributi in parola è escluso, altresì, il comune di Roma.

Art. 2.

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 1, relativi agli anni 1978 e 1979, i comuni interessati dovranno inoltrare alla regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico di ristrutturazione concernente l'esercizio dei servizi di competenza comunale, sia di quelli attribuiti in concessione alle imprese private, sia di quelli direttamente gestiti.

Il coordinamento, previsto nel piano, dei suddetti servizi con quelli di competenza regionale varrà quale elemento di priorità ai fini delle scelte regionali per l'erogazione dei contributi.

I piani comunali di ristrutturazione ed i relativi eventuali aggiornamenti sono approvati dalla giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare.

I comuni interessati, per ottenere i contributi, dovranno inoltrare domanda alla regione Lazio entro il 31 marzo di ogni anno.

Nelle domande dovranno essere indicate le previsioni di spesa dei servizi sulla base delle relative percorrenze nonchè il disavanzo della gestione non ripianabile mediante l'incremento dei prodotti del traffico che consegua anche ad eventuali adeguamenti tariffari.

Le amministrazioni comunali dovranno, altresì, fornire le dichiarazioni e le documentazioni che saranno ritenute necessarie dagli uffici regionali competenti per procedere all'istruttoria delle domande.

Art. 3.

Le amministrazioni comunali escluderanno dall'erogazione del contributo le imprese concessionarie che all'atto della liquidazione del contributo stesso non siano più legittimate all'esercizio o abbiano sospeso, senza il consenso dell'amministrazione comunale stessa. i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, che risultino inadempienti al contratto di lavoro o alle leggi sociali o che abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni alle norme previste dal disciplinare di concessione.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge non possono essere superiori alle L. 250 autobus/chilometro.

L'assessorato ai trasporti, entro il 30 aprile di ogni anno, propone alla giunta regionale il piano annuale di riparto dei contributi, sulla base delle percorrenze previste, nei limiti degli stanziamenti stabiliti.

Qualora l'importo totale di tutti i contributi da erogare superi lo stanziamento previsto, verrà disposto un adeguamento percentuale della misura del contributo da erogare a ciascun richiedente.

I piani di riparto dei contributi sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare.

L'erogazione dei contributi è disposta, con deliberazione della giunta regionale, sulla base del piano annuale di riparto,

in due rate distinte posticipate in rapporto alle percorrenze effettivamente svolte nel primo e nel secondo semestre di ogni anno.

A tal fine, le amministrazioni comunali interessate dovranno produrre le certificazioni attestanti le reali percorrenze effettuate sui servizi ammessi a contributo per ciascuno dei due semestri dell'anno di riferimento.

Le amministrazioni comunali, verificata l'assenza dei motivi ostativi di cui al precedente art. 3, provvedono a devolvere alle imprese concessionarie i contributi loro spettanti, fornendo alla Regione l'attestazione dell'avvenuta liquidazione delle somme erogate.

Art. 5.

Le richieste di contributo relative all'ultimo trimestre 1978 e all'anno 1979 dovranno essere inoltrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano di riparto relativo all'anno 1978, fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel terzo comma del precedente art. 4, prevederà l'erogazione dei contributi in un'unica rata commisurata alla percorrenza effettivamente svolta nell'ultimo trimestre dell'anno stesso.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, relativi agli anni 1978 e 1979, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dal comma precedente, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1979, sarà istituito il cap. 209008 « Contributi per l'esercizio di autolinee di competenza comunale », con gli stanziamenti di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di L. 600.000.000 in termini di cassa con l'annotazione prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 1977.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dai suddetti stanziamenti si farà fronte per L. 300.000.000, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 209299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978 e per le restanti lire 1.200 milioni in termini di competenza e di lire 600 milioni in termini di cassa, mediante riduzione di pari importi delle dotazioni di competenza e di cassa del cap. 209599 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1979.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1979, n. 37.

Contributi per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

Il CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio interviene sulle spese di gestione degli autoservizi interregionali di propria competenza a norma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità degli stessi, mediante l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di L. 250 per autobus/chilometro, in relazione alla percorrenza svolta annualmente nel territorio laziale.

Sono escluse dal contributo le linee gestite da aziende regionali e di consorzio tra enti locali.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e dal relativo regolamento del 18 gennaio 1974, n. 1, per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo, si osservano i criteri e le procedure fissate nella presente legge.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione del contributo vanno considerate solo le percorrenze svolte nell'anno nel territorio laziale, concernenti:

a) le corse previste dai disciplinari di concessione o da autorizzazioni precarie o provvisorie rilasciate dall'ente concedente;

b) corse bis segnalate alla regione Lazio, assessorato trasporti, con prospetti mensili non oltre la prima decade del mese successivo e da questa riconosciute ammissibili;

c) le corse plurime espressamente autorizzate dalla regione Lazio ed indicate nei disciplinari di concessione o nelle autorizzazioni provvisorie rilasciate dall'ente concedente, ovvero nei prospetti relativi agli orari.

Sono escluse dai contributi le percorrenze relative ai giorni di sospensione dei servizi o non effettivamente prestate.

Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al disavanzo dell'esercizio relativo alle percorrenze svolte nel territorio laziale nell'anno cui il contributo stesso si riferisce.

Art. 4.

Per ottenere i contributi in parola le imprese interessate devono inoltrare domanda alla regione Lazio, assessorato trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli interessati sono tenuti altresì a fornire all'assessorato di cui al primo comma ogni altra documentazione che l'assessorato medesimo riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria delle domande.

Per l'anno 1978 le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Restano escluse dall'erogazione del contributo le imprese interessate che all'atto della liquidazione del contributo stesso non siano più legittimate all'esercizio o abbiano sospeso, senza il consenso dell'amministrazione regionale, i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che risultino inadempienti al contratto di lavoro o alle leggi speciali, o che abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni alle norme previste dal disciplinare di concessione.

In caso di trasferimento o cessione dei servizi, debitamente autorizzata, ha diritto all'erogazione del contributo il solo subentrante, dalla data di effettivo inizio della gestione, risultante dagli atti di legittimazione dell'esercizio.

Art. 6.

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, in due rate distinte, relative alla effettiva percorrenza svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno cui il contributo si riferisce.

Le imprese interessate, ai fini dell'erogazione della prima rata, sono tenute ad esibire il rendiconto di esercizio provvisorio relativo al primo semestre. La seconda rata sarà erogata sulla base della documentazione fornita dall'impresa e comprovante anche il disavanzo dell'esercizio dell'intero anno.

Per l'anno 1978 potranno essere erogati contributi relativi a percorrenze effettuate sui servizi la cui rispondenza agli interessi pubblici sia stata successivamente riconosciuta, sia pure in via precaria, su proposta dell'assessore ai trasporti, dalla giunta regionale, sentita la prima commissione consiliare. I predetti contributi saranno erogati in una unica rata commisurata alla percorrenza effettivamente svolta nell'anno 1978.

L'assessorato ai trasporti effettua i controlli relativi e procede alle eventuali rettifiche. Qualora l'importo complessivo dei con-

tributi da erogare superi lo stanziamento previsto verrà disposto un adeguamento percentuale del contributo da erogare a ciascun richiedente.

I contributi dovuti saranno devoluti alle imprese per il tramite dell'amministrazione provinciale del Lazio maggiormente interessata al servizio.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge relativi agli anni 1978-79, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni in termini di competenza e di L. 600.000.000 in termini di cassa.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1979, con la denominazione « Contributi per l'esercizio delle autolinee interregionali di competenza della regione Lazio » e con l'annotazione prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 1977.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte per L. 600.000.000, ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 209299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978 e per lire 600 milioni, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e cassa del fondo globale iscritto al cap. 209599 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.

La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di aprovazione del bilancio regionale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio 1979 di cui al presente articolo.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1979, n. 38.

Modificazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 42, concernente norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 42, concernente: « Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio », sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2 viene aggiunto il seguente terzo comma: « La durata di apertura delle farmacie rurali di cui al comma precedente, è fissata dal sindaco del comune interessato, sentiti l'ufficiale sanitario del comune, il medico provinciale e l'ordine provinciale dei farmacisti »;

2) la lettera *b*) dell'art. 5 è così modificata: « nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a battenti aperti »;

3) la lettera *c*) dell'art. 5 è così modificata: « nei comuni con una sola farmacia a chiamata »;

4) la lettera *b*) dell'art. 6 è così modificata: « nei comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con la farmacia più vicina »;

5) l'art. 7 è sostituito dal seguente: « Sono istituiti turni obbligatori per gli esercizi farmaceutici che gravitano in quartieri carenti di assistenza notturna e sono consentiti gli esercizi volontari.

Tali esercizi notturni volontari, autorizzati con decreto del medico provinciale competente per territorio, dovranno attenersi, al pari degli esercizi che espleteranno turni obbligatori alle seguenti modalità:

a) nei comuni di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo a battenti aperti fino alle ore 23 e a chiamata fino all'orario di apertura delle farmacie;

b) negli altri comuni, con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni, con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata »;

6) l'art. 8 è sostituito dal seguente: « Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1979, n. 39.

Norme per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Lazio detta norme per l'esercizio dell'emodialisi, con particolare riguardo a quella domiciliare ed a quella ad assistenza limitata, nel quadro degli interventi volti ad assicurare l'assistenza ad un maggior numero di pazienti ed un migliore recupero sociale degli stessi.

Art. 2.

Norme generali sui servizi di dialisi

I servizi di emodialisi, che operano nell'ambito della Regione, devono possedere i seguenti requisiti:

1) esistenza di un laboratorio di analisi efficiente che garantisca l'effettuazione di esami specialistici d'urgenza;

2) disponibilità di locali separati con capienza non inferiore a due posti letto per il trattamento degli uremici cronici AU positivi;

3) disponibilità di personale tale da garantire per ogni turno la presenza di un sanitario ogni cinque o sei letti di emodialisi, e due infermieri fino a dieci letti con una unità in più per ogni cinque letti aggiunti;

4) disponibilità di apparecchiature per il trattamento dell'acqua da utilizzare per la dialisi, e per il controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica.

I locali ove si svolgono i servizi di emodialisi devono essere idonei e sufficientemente capienti in relazione al volume delle attrezzature installate ed al numero dei pazienti.

I servizi di emodialisi devono controllare mensilmente il quadro ematologico completo e, periodicamente, le condizioni cliniche generali del paziente.

Devono inoltre compilare per ogni paziente una scheda predisposta dall'assessorato alla sanità della Regione.

I servizi di dialisi devono inoltre trasmettere semestralmente all'assessorato alla sanità tutti i dati risultanti dalla scheda.

E' vietato il riuso dei filtri e di ogni altro materiale monouso.

Art. 3.

Commissione regionale di vigilanza

Presso l'assessorato alla sanità è istituita una commissione regionale di vigilanza composta da due funzionari medici della Regione, da due medici esperti in emodialisi, e da due rappresentanti dell'associazione nazionale emodializzati con le seguenti funzioni:

1) accertare che i servizi di emodialisi ubicati presso le strutture private e quelli di emodialisi domiciliari e ad assistenza limitata siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;

2) esprimere pareri e proposte per la formulazione del piano di cui al successivo art. 17;

3) procedere alla valutazione statistica dei dati risultanti dalle schede di cui al precedente art. 2;

4) proporre i provvedimenti conseguenti all'attività di vigilanza.

Detta commissione è nominata con deliberazione di giunta, su proposta dell'assessore regionale alla sanità previa designazione dei suoi componenti rispettivamente dell'ordine dei medici e dell'associazione emodializzati. La commissione resta in carica tre anni e può essere riconfermata.

Art. 4.

Emodialisi domiciliare

Per emodialisi domiciliare si intende quella terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue a domicilio, o in altri locali idonei e sotto la propria responsabilità senza la presenza di personale sanitario, avvalendosi della collaborazione di un assistente volontario, familiare o terzo, da lui designato e ritenuto idoneo dai servizi di emodialisi ospedalieri a norma della presente legge.

Art. 5.

Emodialisi ad assistenza limitata

Per emodialisi ad assistenza limitata si intende quella terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue in strutture ambulatoriali extraospedaliere o in altri idonei locali ad uso collettivo, messi a disposizione dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti o enti autorizzati a norma del successivo art. 6, ovvero forniti, per convenzione, dai consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, o da altri enti e servizi pubblici.

I pazienti, preventivamente addestrati secondo le modalità di cui ai successivi articoli, provvedono ad effettuare il trattamento emodialitico con la collaborazione di personale non medico all'uopo addestrato e autorizzato a norma della presente legge dall'ente o istituto che gestisce il servizio di emodialisi.

Il personale di cui al precedente comma viene messo a disposizione dagli enti o istituti che gestiscono il servizio di emodialisi ovvero, per convenzione, dal consorzio per i servizi sociali e sanitari competenti per territorio o da altri enti e servizi pubblici. Il suddetto personale è tenuto a frequentare i corsi di addestramento previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Autorizzazione alle attività di addestramento e all'organizzazione dei servizi di emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata

L'emodialisi domiciliare e quella ad assistenza limitata vengono organizzate dagli enti ospedalieri e dagli istituti ed enti da cui dipendono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dotati di servizi di emodialisi e autorizzati dalla Regione a svolgere l'attività di addestramento prevista dalla presente legge.

Gli enti ospedalieri e gli altri enti ed istituti di cui al comma precedente che intendono svolgere attività di addestramento alla emodialisi domiciliare e a quella di assistenza limitata nonchè organizzare tali servizi a favore dei pazienti, devono presentare apposita istanza all'assessorato regionale alla sanità, corredata dalla documentazione comprovante:

a) la disponibilità di personale addetto all'addestramento dei pazienti in misura adeguata al numero degli stessi e che garantisca comunque un medico per ogni gruppo di tre pazienti;

b) la disponibilità di locali idonei per l'addestramento dei pazienti;

c) un'assistenza tecnica che garantisca una perfetta installazione delle apparecchiature e la manutenzione delle stesse qualora detta assistenza non sia demandata per contratto alla ditta fornitrice;

d) servizio di consulenza medica in ospedale negli orari concordati per l'emodialisi a domicilio o ad assistenza limitata;

e) servizio di reperibilità permanente a completamento di quello di cui alla precedente lettera *d*);

f) linea telefonica diretta preferenziale;

g) la disponibilità di letti e di attrezzature per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistenza domiciliare o presso i locali ove si svolge l'emodialisi ad assistenza limitata.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, previa verifica dell'esistenza dei requisiti indicati al precedente comma da parte della commissione tecnica di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Domanda per l'ammissione all'emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata

Il paziente che intende essere avviato all'emodialisi domiciliare o a quella ad assistenza limitata deve rivolgere istanza all'ente o istituto autorizzato a norma della presente legge.

La domanda deve indicare le generalità del paziente e, per quella domiciliare, l'indirizzo e le generalità dell'assistente designato (familiare o terzo), che si impegna ad assistere il paziente stesso nel corso del trattamento terapeutico, nonchè i locali ove verrà effettuata l'emodialisi.

La domanda deve essere sottoscritta dal paziente, dall'assistente e, nel caso di minore o incapace, dagli esercenti la potestà dei genitori o la tutela.

Art. 8.

Commissione ospedaliera

Presso ciascun ente ed istituto autorizzato ai sensi del precedente art. 6 è costituita una commissione nominata dal relativo organo di amministrazione, presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due medici, da due operatori sanitari non medici del servizio stesso e da un rappresentante dell'associazione nazionale emodializzati.

La commissione deve essere integrata da uno psicologo e da un assistente sociale dell'ospedale, ovvero del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, o, in mancanza, di altri enti o servizi pubblici.

Detta commissione provvede a valutare l'esistenza dei requisiti posseduti dai pazienti e dagli assistenti, necessari perchè i pazienti stessi siano inclusi nel programma di emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata.

Art. 9.

Addestramento dei pazienti e degli assistenti

L'addestramento è effettuato da personale medico, infermieristico e tecnico del servizio di emodialisi, sotto la direzione del responsabile del servizio stesso e deve prevedere insegnamenti teorici e pratici sulle varie condotte operative dell'emodialisi in relazione al tipo di apparecchiatura emodialitica utilizzata per il trattamento.

L'addestramento avviene in sedi, in orari ed in giornate prefissate, secondo le necessità organizzative del servizio di emodialisi con una durata non inferiore a due mesi e comunque tale da garantire una corretta esecuzione ed una autonoma conduzione dell'emodialisi da parte del paziente e dell'assistente.

I pazienti e gli assistenti, successivamente al corso di addestramento, devono partecipare ad incontri periodici di aggiornamento teorico-pratico appositamente organizzati dagli enti e dagli istituti di cui al precedente art. 6. Il mancato aggiornamento può comportare la revoca dell'attestato di idoneità di cui al successivo art. 10 e della conseguente autorizzazione di esercizio.

Art. 10.

Autorizzazione all'esercizio dell'emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata

Al termine dell'addestramento, la commissione di cui al precedente art. 8 accerta mediante esame teorico-pratico l'idoneità dei pazienti e degli assistenti all'effettuazione dell'emodialisi domiciliare e di quella ad assistenza limitata.

L'attestato di idoneità è rilasciato dall'ente o istituto autorizzato ai sensi del precedente art. 6 ed è sottoscritto dal responsabile del servizio di emodialisi nonchè dal legale rappresentante dell'ente o istituto stesso. L'attestato non ha valore abilitante per l'esercizio di una attività paramedica professionale.

Tale attestato autorizza i pazienti e gli assistenti all'esercizio della emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli e attesta l'idoneità dei locali indicati dal paziente.

L'autorizzazione all'emodialisi domiciliare e a quella ad assistenza limitata, per ciascun paziente, è valida limitatamente all'assistente da lui designato ed addestrato presso l'ente o istituto che ha rilasciato l'autorizzazione, nonchè ai locali in essa indicati.

Il paziente, in caso di trasferimento in altra sede, per potersi avvalere, per l'emodialisi domiciliare, di un servizio ospedaliero di emodialisi diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al comma precedente, è tenuto a richiedere una ulteriore autorizzazione.

Detta autorizzazione viene rilasciata dal nuovo servizio ospedaliero di emodialisi di cui il paziente intende avvalersi, previo accertamento dell'idoneità della coppia paziente-assistente ad effettuare l'emodialisi domiciliare.

Il paziente in caso di sostituzione dell'assistente o di trasferimento del proprio domicilio, che non comporti il passaggio ad altro servizio di emodialisi, deve darne preventiva comunicazione all'ente o istituto interessato che provvederà al rilascio della nuova autorizzazione.

Art. 11.

Locali ed attrezzature

L'ente o istituto autorizzato a norma del precedente art. 6 provvede a fornire ed installare nei locali, dichiarati idonei a norma del precedente art. 10, le apparecchiature necessarie alla terapia emodialitica e a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè a fornire periodicamente tutti i materiali occorrenti.

I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature e dei materiali ricevuti in custodia, a comunicare immediatamente i guasti ed a restituire le apparecchiature stesse al termine della terapia e nel caso in cui cessi, per qualsiasi motivo, il rapporto con l'ente o istituto che li ha forniti.

Art. 12.

Programma del trattamento emodialitico

Le sedute di emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata devono avvenire in base ad un programma concordato tra il servizio di emodialisi e gli interessati. Eventuali variazioni al programma devono essere concordate. Devono essere, inoltre, segnalate tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, situazioni anormali e incidenti di qualsiasi entità per i quali il servizio di emodialisi provvederà ad impartire le opportune istruzioni.

Nel programma devono, fra l'altro, essere indicati i giorni e le ore delle sedute di emodialisi, nonchè la frequenza dei controlli medici e tecnico-clinici cui i pazienti devono sottoporsi almeno mensilmente.

Il paziente è tenuto ad eseguire il trattamento secondo le regole apprese durante l'addestramento, accettando le eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso.

Art. 13.

Interruzione del trattamento

Il responsabilie del servizio di emodialisi, in base al giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 8, può interrompere il trattamento domiciliare per sopravvenuta inidoneità del paziente o dei locali, per esigenze cliniche nonchè quando l'inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

Nel caso indicato nel precedente comma, o in caso di rinuncia del paziente ad effettuare la emodialisi domiciliare, il paziente dovrà trovare tempestivamente inserimento nei turni per il trattamento emodialitico presso il servizio responsabile del trattamento stesso.

Art. 14.

Scelta delle apparecchiature

La scelta e l'acquisto delle apparecchiature da utilizzare per la emodialisi domiciliare e per quella ad assistenza limitata spetta all'organo di amministrazione dell'ente o istituto interessato, su proposta della commissione di cui al precedente art. 8.

Art. 15.

Copertura assicurativa

Gli enti e gli istituti autorizzati ai sensi del precedente art. 6 provvedono alla copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'attività di addestramento svolta presso il servizio di emodialisi e per le attività di emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata.

Art. 16.

Formazione del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione del personale, promuove lo svolgimento di corsi periodici di specializzazione ed aggiornamento per il personale che opera nei servizi di emodialisi esistenti nella Regione.

Art. 17.

Piano per l'adeguamento e la riorganizzazione dei servizi di emodialisi

La Regione, in attesa dell'emanazione del piano socio-sanitario regionale, formula un piano per l'adeguamento e la riorganizzazione dei servizi di emodialisi, ivi compresa l'emodialisi domiciliare e quella ad assistenza limitata, in relazione alle esigenze effettive della popolazione da servire, tenuto conto dei servizi esistenti nel territorio regionale, della loro ubicazione, dello stato delle attrezzature nonchè del numero e della distribuzione dei malati uremici cronici residenti nel territorio regionale stesso.

Art. 18.

Cliniche ed istituti universitari

La presente legge si applica anche alle cliniche ed istituti universitari dotati di servizi di emodialisi, nell'ambito delle convenzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 19.

Le funzioni attribuite dalla presente legge agli enti ospedalieri e ai consorzi per i servizi sociali e sanitari, passano alle unità sanitarie locali di cui alla legge 22 dicembre 1978, n. 833, all'atto della loro costituzione.

Art. 20.

Finanziamento delle spese per i servizi di emodialisi

La Regione, tenuto conto delle prescrizioni del piano di cui al precedente art. 17, assicura la priorità dei servizi di emodialisi nell'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l'istituzione, l'ammodernamento e la trasformazione dei servizi di diagnosi e cura e per l'acquisto delle attrezature sanitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 aprile 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1979.

(9379)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793340)